



## TRIBUNALE DI NUORO

Il giudice del registro, dott. Riccardo De Vito,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 marzo 2022 nel procedimento n. 1213/2022 VG pendente tra

**ABBANOVA Spa** (02934390929), in persona del presidente del CdA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Piero Guido Alpa, Ernesto Stajano, Enrico Campagnano

e

**MARIA GIOVANNA ANGIUS** (NGSMGV71B55A978N), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Ibba e Gianfranco Congiu

e

**FRANCO PINNA** (PNNFNC63R23G084S) e **MARIA LAURA VACCA** (VCCMLR66A62E281W), rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Antonietta Sinis

e

**CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI NUORO**, dott. Giovanni Pirisi,

letti gli atti e i documenti, sentite le parti

### OSSERVA

La trattazione della domanda rivolta da Abbanoa Spa al Giudice del Registro impone, in via preliminare, di riassumere la complessa vicenda che ha dato luogo all'attuale ricorso.

Il 24 settembre 2021 si svolse l'assemblea dei soci di Abbanoa Spa, convocata tra l'altro per deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e del presidente di tale collegio. L'assemblea ebbe inizio alle ore 10.30, e proseguì regolarmente i lavori, nominò il collegio dei sindaci nelle persone di Maria Giovanna Angius, Maria Laura Vacca e Franco Pinna – supplenti Raimondo Mura e Riccardo Gaia –, nominando quale presidente Franco Pinna. Il presidente di Abbanoa Spa e dell'assemblea stessa, Franco Piga, dichiarò chiusi i lavori assembleari alle ore 13.00. Dalle ulteriori dichiarazioni a verbale (redatto il 20 ottobre 2021) dello stesso presidente emerse che la società, in momenti successivi, aveva eseguito alcune verifiche, rilevando che la documentazione relativa ai soci Comuni di Olbia e Sant'Antioco era risultata incompleta, in quanto mancante della delega originale sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti, e che le schede di voto del Comune di Cagliari erano state sottoscritte "da persona diversa dal soggetto delegato che si era regolarmente registrato all'ingresso in sala". Dal medesimo resoconto del 20 ottobre 2021 affiorò che quelle irregolarità avevano indotto il presidente di

Abbanoa Spa e dell'assemblea a ritenere nulli i voti espressi dagli stessi soci ("i voti espressi dai predetti tre azionisti non possono essere considerati nei quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea") a "rettificare" i risultati della votazione relativa alla nomina dei sindaci. Il dichiarante, di fatto, procedette ad autoannullare o considerare nulla la nomina dei tre sindaci sopra indicati, a sostituire tale nomina con la nomina quali sindaci di Maria Laura Vacca, Francesco Salaris e Franco Pinna – supplenti Maria Giovanna Angius e Michele Raimondo Mura – e, infine, a ritenere viziata e sostanzialmente ad autoannullare o a considerare nulla la nomina del presidente del collegio sindacale, perché basata sulla composizione del collegio sindacale risultante dalla votazione "annullata". Successivamente fu convocata ulteriore assemblea avente quale unico punto all'ordine del giorno la nomina del presidente del collegio sindacale. L'assemblea si svolse il 5 novembre 2021 – verbale redatto in data 10 novembre 2021 – e quale presidente dell'organo di controllo fu eletto Francesco Salaris. La nomina di Maria Laura Vacca, Franco Pinna e Francesco Salaris, quali componenti del collegio sindacale, fu iscritta nel registro delle imprese il 25 ottobre 2021, mentre la nomina di Francesco Salaris in qualità di presidente fu iscritta il successivo 15 novembre 2021.

In data 10 maggio 2022 Maria Giovanna Angius presentò ricorso al giudice del registro delle imprese presso il Tribunale di Nuoro affinché provvedesse, ai sensi dell'art. 2191 c.c., a disporre la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione della nomina del collegio sindacale composto da Maria Laura Vacca, Franco Pinna, e Francesco Salaris – supplenti Maria Giovanna Angius e Michele Raimondo Mura –, nonché della nomina di Francesco Salaris quale presidente del collegio e a disporre l'iscrizione d'ufficio del collegio composto da Maria Giovanna Angius, Maria Laura Vacca, e Franco Pinna – supplenti Michele Raimondo Mura e Riccardo Gaia –, nonché della nomina di Franco Pinna quale presidente del collegio.

Con decreto del 18 luglio 2022 il Giudice del registro delle imprese di Nuoro accolse la prospettazione della difesa di Maria Giovanna Angius e assunse un provvedimento del tutto conforme alle sue richieste. In particolare, il giudice rilevò quanto segue: "Dall'esame dell'atto pubblico 12 ottobre 2021 a rogito del dott. Gianluigi Cornaglia, notaio in Tortolì, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, repertorio n. 18413, raccolta n. 9580, intitolato "Verbale di assemblea", sono risultati ampiamente documentati i fatti indicati da Maria Giovanna Angius - peraltro incontestati nel loro sostanza - e, specificamente per quanto in questa sede rileva: a) lo svolgimento dell'assemblea dei soci della Abbanoa s.p.a., il 24 settembre 2021, con inizio alle ore 10.30; b) l'indicazione dei soci presenti e l'accertamento in merito alla circostanza che "l'assemblea era validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti del sovra riportato ordine del giorno"; c) l'esaurimento dei punti all'ordine del giorno con l'approvazione bilancio e la destinazione dell'utile di esercizio, la nomina del collegio dei sindaci nelle persone dei dott.ri Maria Giovanna Angius, Maria Laura Vacca e Franco Pinna (supplenti il rag. Michele Raimondo Mura e il dott. Riccardo Gaia), l'elezione del presidente del collegio sindacale nella persona del dott. Franco Pinna e l'attribuzione alla BDO Italia s.p.a. dell'incarico di revisore contabile; d) l'avvenuta dichiarazione della chiusura dei lavori assembleari alle ore 13.00 da parte dell'ing. Franco Piga, presidente della Abbanoa s.p.a. e presidente dell'assemblea, in tale veste "comparsante", nello stesso verbale notarile che ha documentato i lavori assembleari ("Nessuno dei presenti avendo richiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, il presidente, alle ore tredici e zero minuti, ha dichiarato chiusi i lavori dell'assemblea"). Dall'esame dell'atto risultano altresì le dichiarazioni rese ulteriormente dall'ing. Franco Piga, inserite del tutto impropriamente in quella che avrebbe dovuto essere la documentazione di quanto era avvenuto nel corso dell'assemblea e alla presenza dello stesso notaio rogante, riguardanti: - attività successive, svolte in tempi non precisamente indicati e da soggetti non meglio identificati, al di fuori della possibilità di percezione dei soci e dei titolari di cariche sociali intervenuti in assemblea, oltre che dello

stesso notaio rogante (“risultanze delle verifiche eseguite dalla società, successivamente alla chiusura dei lavori assembleari predetti, sulla documentazione relativa alla medesima assemblea”); - conseguenti valutazioni e determinazioni del solo presidente, anch’esse indiscutibilmente posteriori all’esito e alla chiusura dei lavori della riunione assembleare, consistenti: I. nel ricalcolo totalmente al di fuori di qualsiasi previsione legale che lo consentisse, e conseguentemente abusivo, dei voti validamente espressi; II. nella modifica unilaterale e quindi altrettanto abusiva, in difetto di qualsiasi ipotizzabile legittimazione, del risultato delle votazioni e del contenuto della deliberazione assembleare.

3.2. Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, che deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno (art. 2375, primo comma, prima parte, c.c.). Il verbale deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti (art. 2375, primo comma, seconda parte, c.c.). Il verbale deve infine essere redatto in un tempo successivo alla conclusione dei lavori assembleari ma senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione delle deliberazioni assembleari. La funzione del notaio, intervenuto all’assemblea di una società, è essenzialmente quella di certificare le attività avvenute in sua presenza e, specificamente, l’indicazione nominativa dei partecipanti, le attività di controllo della legittimazione degli intervenuti da parte degli organi assembleari, le conseguenti verifiche sulla regolare costituzione dell’assemblea, le discussioni intervenute sugli argomenti all’ordine del giorno, lo svolgimento delle operazioni di voto e l’indicazione dei votanti, la verifica dei quorum deliberativi e dell’esito delle votazioni, eseguita anch’essa dagli organi assembleari, etc. Le indicazioni che devono inderogabilmente essere contenute nel verbale -quand’anche redatto, come di regola accade ed è avvenuto nel caso di specie, nella forma delle dichiarazioni del presidente dell’assemblea-, alla luce della stessa particolare funzione svolta dal notaio nella redazione dell’atto pubblico, sono indicazioni indispensabili a garanzia di una ricostruzione documentale completa imparziale del fatto assembleare, percepito dal pubblico ufficiale nell’interesse della società, dei soci e dei terzi eventualmente interessati. Ciò premesso, in tema di società, la proclamazione del risultato di una votazione assembleare segna il momento conclusivo del procedimento di votazione in ordine a ogni singola proposta sulla quale l’assemblea dei soci è stata chiamata ad esprimersi, così che non è consentito, al di fuori della riunione, in epoca successiva, procedere ad attività che viceversa avrebbero dovuto essere inderogabilmente espletate preliminarmente o nel corso dell’assemblea. Né può giustificare qualsiasi alterazione del risultato assembleare il dubbio sulla legittimità del procedimento di votazione già svolto, e darsi legittimazione a un nuovo conteggio dei voti e a una nuova sostanziale deliberazione, riferibile non più ai soci ma ad altri organi sociali. Deve pertanto disporsi, ai sensi dell’art. 2191 c.c., la cancellazione d’ufficio dell’iscrizione della nomina del collegio sindacale composto dai dott.ri Maria Laura Vacca, Francesco Salaris, Franco Pinna (supplenti dott.ssa Maria Giovanna Angius e rag. Michele Raimondo Mura), in quanto avvenuta senza che esistessero le condizioni richieste dalla legge, risultando documentalmente dall’atto pubblico che la nomina non è in alcun modo riferibile all’assemblea dei soci.

3.3. Deve altresì disporsi, ai sensi dell’art. 2190 c.c., l’immediata iscrizione d’ufficio della nomina del collegio sindacale composto dai dott.ri Maria Giovanna Angius, Maria Laura Vacca e Franco Pinna (supplenti rag. Michele Raimondo Mura e dott. Riccardo Gaia), nonché della nomina del dott. Franco Pinna quale presidente del collegio sindacale, effettivamente deliberata dall’assemblea della Abbanoa s.p.a. in data 24 settembre 2021, come risultante dal verbale dell’assemblea redatto il successivo 12 ottobre 2021. L’ordine di iscrizione di ufficio, come già rilevato, può senz’altro essere dato dal giudice del registro, senza attendere la fissazione di un termine e la sua inutile scadenza, in quanto la Abbanoa s.p.a., sentita, ha ingiustificatamente manifestato il rifiuto di provvedere a richiedere l’iscrizione della delibera

assembleare”. In sede di dispositivo, inoltre, il medesimo giudice (contrariamente a quanto argomentato in motivazione) dispose la cancellazione della nomina di Francesco Salaris quale presidente del collegio sindacale.

Avverso tale provvedimento Abbanoa Spa propose reclamo dinanzi al Tribunale di Nuoro, eccependo che il giudice del registro avesse fatto cattivo uso dei poteri riservatigli dagli artt. 2190 e 2191 c.c., travalicando i limiti di tale potere e pervenendo a un sindacato di fatto della validità e legittimità della delibera assembleare, con conseguente indebita ingerenza nell'autonomia di Abbanoa Spa.

Con decreto del 28 ottobre 2022 il Tribunale disattese in parte le censure della difesa di Abbanoa Spa, precisando quanto segue, confermando le argomentazioni del giudice del registro in ordine alla cancellazione d'ufficio dell'iscrizione della nomina del collegio sindacale composto dai dott.ri Maria Laura Vacca, Francesco Salaris, Franco Pinna (supplenti dott.ssa Maria Giovanna Angius e rag. Michele Raimondo Mura) e all'iscrizione d'ufficio della nomina del collegio sindacale composto dai dott.ri Maria Giovanna Angius, Maria Laura Vacca e Franco Pinna (supplenti rag. Michele Raimondo Mura e dott. Riccardo Gaia), nonché della nomina del dott. Franco Pinna quale presidente del collegio sindacale, effettivamente deliberata dall'assemblea della Abbanoa s.p.a. in data 24 settembre 2021, come risultante dal verbale dell'assemblea redatto il successivo 12 ottobre 2021. Il medesimo Tribunale, viceversa, accolse la domanda volta a ottenere la modifica del decreto del giudice del registro nella parti in cui aveva disposto la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione della nomina del 10 novembre 2021 di Francesco Salaris quale presidente del collegio sindacale. Sul punto, il collegio osservò quanto segue: “in quanto, come è stato evidenziato anche nella motivazione del decreto impugnato, la nomina è stata deliberata dall'assemblea. Alla luce delle considerazioni già svolte, infatti, non spetta al Giudice del registro verificare l'efficacia della delibera, né disporre la cancellazione in relazione a valutazioni riguardanti la sua invalidità”. A seguito di tale assenza, il presidente del CdA di Abbanoa Spa, con nota dell'11 agosto 2022, provvide a comunicare la decadenza ope legis dei sindaci Maria Laura Vacca e Franco Pinna per assenza non giustificata all'assemblea dei soci, ai sensi dell'art 2405, comma 2, c.c. Con successiva nota del 24 agosto 2022, Abbanoa Spa comunicò alla Commissione per il Controllo Analogo l'intervenuta decadenza dei sindaci Maria Laura Vacca e Franco Pinna e chiese di avviare la procedura di acquisizione di manifestazioni d'interesse all'assunzione dell'incarico di sindaco, al fine di individuare nuovi possibili candidati e procedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina dei nuovi sindaci. Con nota del 29 agosto 2022, Maria Giovanna Angius rifiutò di subentrare nella carica di sindaco di effettivo, sulla scorta dell'asserita illegittimità della sua nomina quale componente supplente, già fatta valere, ai fini di quanto previsto dagli artt. 2190 e 2191 c.c., dinanzi al giudice del registro delle imprese di Nuoro. A seguito della sua mancata presenza a due riunioni del CdA di Abbanoa Spa, rispettivamente in data 2 settembre 2022 e 16 settembre 2022, fu comunicata la decadenza ope legis anche di Maria Giovanna Angius dalla carica di Sindaco ai sensi dell'art. 2405, comma 2, c.c. Accettò di subentrare, viceversa, Michele Raimondo Mura.

Nelle more del procedimento di reclamo, intanto, fu nuovamente convocata l'assemblea di Abbanoa Spa, al fine di deliberare la ratifica della nomina dei componenti del collegio sindacale di Francesco Salaris, Maria Laura Vacca e Franco Pinna. L'assemblea si svolse effettivamente il 5 agosto 2022 e deliberò di “ratificare la nomina dei membri del Collegio Sindacale dei Dottori Francesco Salaris, Maria Laura Vacca e Franco Pinna, membri effettivi, per tre esercizi – fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, secondo le risultanze effettive e riverificate delle votazioni assunte nella citata delibera e dalle delibere successive e, pertanto, ratificando la legittimità dell'operato sin qui svolta dai suddetti componenti e dall'organo amministrativo”. In quella

riunione risultarono assenti i sindaci effettivi Franco Pinna e Maria Laura Vacca i quali, sebbene ritualmente convocati, risultarono assenti senza previa comunicazione alla società di alcuna giustificazione.

Una volta deciso il reclamo da parte del Tribunale, inoltre, fu convocata un'ulteriore assemblea di Abbanoa Spa, la quale, in data 29 ottobre 2022, accertò “l'intervenuta decadenza ex art. 2405, comma 2, c.c. dei sindaci effettivi Dr.ssa Maria Laura Vacca, Dr. Franco Pinna e del sindaco supplente Dr.ssa Maria Giovanna Angius.

Successivamente alle due assemblee del 5 agosto 2022 e del 29 ottobre 2022, Abbanoa Spa trasmise i relativi esiti al registro delle imprese di Nuoro, al fine di ottenere le iscrizioni che avrebbero consentito di superare definitivamente la situazione di *impasse* in ordine alla composizione del collegio sindacale. Nonostante la tempestiva trasmissione degli atti, tuttavia, il Conservatore del registro delle imprese non provvide alle iscrizioni.

Preso atto del rifiuto del Conservatore, Abbanoa Spa, in data 29 novembre 2022, depositò ricorso al giudice del registro delle imprese affinché questo provvedesse all'iscrizione d'ufficio degli esiti dell'assemblea del 5 agosto 2022, con la quale erano stati nominati membri effettivi del collegio sindacale Francesco Salaris, Maria Laura Vacca e Franco Pinna, nonché gli esiti dell'assemblea del 29 ottobre 2022, che aveva deliberato la “presa d'atto e accertamento intervenuta decadenza ex art. 2405, comma 2, c.c., dei sindaci effettivi Dr.ssa Maria Laura Vacca, Dr. Franco Pinna e del sindaco supplente Dr.ssa Maria Giovanna Angius”.

Il presente procedimento 1213/2022 VG, pertanto, è finalizzato alla trattazione di tale ricorso.

Nel ricorso Abbanoa Spa argomentò in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel registro delle imprese delle delibere assembleari adottate in data 5 agosto 2022 e 29 ottobre 2022, rilevando come non spettasse al Conservatore e al Giudice del registro – come confermato anche dall'art. 2436 c.c. – il compito di giudicare l'efficacia o la validità negoziale di una delibera assembleare, dovendo quegli organi limitare il loro controllo alla natura e alla corrispondenza tipologica degli atti alle fattispecie legali per le quali è prevista l'iscrizione. Ad avviso della difesa di Abbanoa Spa, dunque, il Conservatore – quindi, il giudice del registro – avrebbe dovuto arrestarsi a una verifica della conformità della deliberazione assembleare al tipo legale, sulla base di quanto sancito dall'art. 2375 c.c. Tale conformità, nell'ottica della ricorrente, era da ritenersi pacifica, stante il rispetto anche delle disposizioni di cui all'art. 2366 c.c. e 15 dello Statuto sociale di Abbanoa Spa in ordine alle procedure di convocazione dell'assemblea medesima. Nell'espone i propri argomenti in diritto, inoltre, la ricorrente ha anche ricordato quanto precisato dal Tribunale di Nuoro in sede di decisione dell'accennato reclamo proposto da Abbanoa Spa avverso la precedente decisione del giudice del registro: “la cancellazione d'ufficio dell'atto di nomina non riconducibile allo schema legale non esclude che si possa procedere all'iscrizione di atti successivi là dove gli stessi siano conformi a quelli previsti dalla legge (Tribunale Nuoro, 18 ottobre 2022, in proc. 811/2022 RG).

Tanto premesso in diritto, Abbanoa Spa concluse chiedendo di “disporre l'iscrizione d'ufficio della nomina quali membri effettivi del Collegio sindacale di Abbanoa S.p.A. dei Dott. Francesco Salaris, Dott.ssa Maria Laura Vacca e Dott. Franco Pinna, come da delibera assembleare del 5 agosto 2022” e di “l'iscrizione d'ufficio dell'accertata decadenza da sindaci dei signori Dott.ssa Maria Giovanna Angius, Dott.ssa Maria Laura Vacca e Dott. Franco Pinna, come da delibera assembleare del 29 ottobre 2022”.

Con decreto del 7 dicembre 2023 il giudice del registro dispose la convocazione davanti a sé della ricorrente, degli interessati e del Conservatore del Registro delle Imprese per il giorno 17 gennaio 2023, disponendo la notifica di ricorso e decreto agli interessati, a cura della ricorrente, entro il termine del 30 dicembre 2015 e assegnando termine ai contraddittori per il deposito di note e documenti sino al 15 gennaio 2023.

Incardinatosi il contraddittorio, si costituì in giudizio Maria Giovanna Angius, la quale, dopo aver proceduto a una sintesi della complessa vicenda, rilevò che le domande di iscrizione proposte da Abbanoa Spa non fossero in grado di superare il controllo qualificatorio. Ad avviso della difesa della resistente, la delibera del 5 agosto 2022 non poteva ritenersi delibera di nomina di nuovo collegio sindacale, ma di mera ratifica a posteriori delle correzioni dei risultati della votazione del 24 settembre 2021 apportate dal presidente, nel tentativo di rendere efficace la nomina del collegio ottenuta proprio tramite quelle correzioni. Inoltre, sempre nell'ottica della Angius, iscrivere tale ratifica avrebbe significato inserire nel registrato un'iscrizione che si poneva in insanabile conflitto con quella, già presente, relativa al collegio composto da Franco Pinna, Maria Giovanna Angius e Maria Laura Vacca, tradendo la compatibilità logico-giuridica delle diverse iscrizioni e vanificando di fatto la funzione del registro delle imprese. A rendere non meritevole di accoglimento il ricorso di Abbanoa Spa, dunque, era il fatto che l'assemblea del 24 settembre 2021 – prima delle correzioni del presidente a verbale chiuso – aveva già eletto il collegio sindacale per il triennio 2021-2023: da tale circostanza derivava che per poter iscrivere la nomina dell'altro collegio (composizione degli effettivi: Francesco Salaris, Franco Pinna, Maria Laura Vacca) si sarebbe dovuta impugnare la delibera 23 settembre 2021 o, di contro, procedere a una revoca del collegio sindacale eletto in quella sede con la procedura di cui all'art. 2400, comma 2, c.c. La difesa della Angius, poi, precisò che neppure la delibera di intervenuta decadenza poteva essere iscritta, posto che la decadenza dichiarata era quella da componenti di un collegio sindacale la cui nomina è stata cancellata dal registro delle imprese a seguito del provvedimento del giudice del registro, con conseguente insoddisfazione del principio di compatibilità logico-giuridica.

Si costituirono in giudizio anche Franco Pinna e Maria Laura Vacca, i quali, nel contestare la ricostruzione dei fatti e le argomentazioni giuridiche di Abbanoa Spa, dettero atto della pendenza, presso il Tribunale di Cagliari, di giudizi di impugnazioni delle delibere di decadenza, circostanza che, in attesa della decisione, legittimava la sospensione del presente ricorso dinanzi al giudice del registro. Tanto premesso, la difesa di Vacca e Pinna si oppose alla domanda di Abbanoa, rilevando l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione delle delibere assembleari del 5 agosto 2022 e del 29 ottobre 2022 anche in ragione – elemento specifico che caratterizza la memoria di Vacca e Pinna – del carattere sanzionatorio della decadenza e del mancato accertamento in contraddittorio di tale presupposto da parte di un assemblea.

Si costituì in giudizio anche Francesco Salaris, aderendo alla posizione e alla domanda di Abbanoa Spa e chiedendo comunque che il Conservatore procedesse all'iscrizione della nomina del medesimo quale presidente del collegio sindacale in ottemperanza alla decisione del Tribunale di Nuoro in data 18 ottobre 2022.

Ampia memoria fu depositata dal conservatore del registro delle imprese, il quale spiegò le ragioni del rifiuto opposto ad Abbanoa Spa, condensate nell'esigenza di tutelare la funzione del registro, il legittimo affidamento sulle sue risultanze e, dunque, di evitare iscrizioni tra loro incompatibili.

All'udienza del 17 gennaio 2023 le parti esposero i loro argomenti e il giudice si riservò per la decisione.

Con ordinanza del 14 febbraio 2023 il procedimento fu rimesso sul ruolo istruttorio al fine di verificare le determinazioni del conservatore del registro in ordine alla iscrizione della nomina di Francesco Salaris quale presidente del collegio, così come deciso dal Tribunale di Nuoro in data 18 ottobre 2022.

All'udienza del 2 marzo 2023 lo stesso conservatore precisò di non aver proceduto all'iscrizione della nomina di Salaris quale presidente del collegio, come deciso dal Tribunale, posto che gli risultava impossibile iscrivere il solo presidente di un organo collegiale e l'incompatibilità con la precedente iscrizione ordinata dal medesimo Tribunale, attestante altro nominativo di presidente: l'iscrizione di due presidenti contemporaneamente risultava contraddittoria. A fronte dell'ordine di iscrizione eventualmente ripetuto dal giudice, dunque, lo stesso conservatore avrebbe dovuto chiedere di procedere alla successiva cancellazione d'ufficio della nomina di Salaris.

Su tale argomento – l'iscrizione o meno di Francesco Salaris quale presidente del collegio sindacale – le parti dispiegarono ampio contraddittorio, come documentato dal verbale dell'udienza del 2 marzo 2023. Il ricorso fu nuovamente trattenuto in decisione.

Prima di esaminare il merito della domanda proposta da Abbanoa Spa occorre nuovamente delimitare il perimetro delle valutazioni che l'ordinamento demanda al giudice del registro delle imprese. È indubbio che il registro delle imprese ha assunto una funzione informativa e pubblicitaria (a volte di notizia, altre volte dichiarativa, altre volte costitutiva), “costituendo in particolare l'unica fonte con validità legale dei fatti ed atti riguardanti il mondo delle imprese. Il registro, dunque, è destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti. La funzione specifica di un pubblico registro consiste nel diritto, riconosciuto ad ogni cittadino, di accedervi ricavandone informazioni che hanno piena valenza giuridica, il che significa che le stesse sono normalmente esatte e veritiere, che possono essere utilizzate in ogni contenzioso da parte dei soggetti in lite e che il giudice deve assumere come vere” (così Tribunale Roma, decr. 12 gennaio 2018). In tale prospettiva, i controlli demandati al conservatore e poi al giudice del registro devono appuntarsi sui presupposti formali dell'atto da iscrivere (competenza dell'ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell'atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell'istanza di iscrizione), ma anche sul “concorso di tutte le condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione” (art. 2189, comma 2, c.c.). Come precisato dalla già accennata giurisprudenza di merito, “tale compito, evidentemente, implica l'accertamento della corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge ([art. 11 d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581](#)) in ciò sostanziandosi il c.d. controllo qualificatorio. Così, il conservatore non deve limitarsi a ricevere l'atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma deve altresì procedere, appunto, alla qualificazione dell'atto presentato per l'iscrizione, onde accertare se sia conforme al modello di atto previsto dalla legge per il quale è prescritta l'iscrizione” (Trib. Roma, decr. 12 gennaio 2018). Inoltre, “il conservatore ha certamente la funzione di verificare la compatibilità logica-giuridica tra le diverse iscrizioni. Ad opinare diversamente - nel senso, cioè, che il conservatore non possa verificare la compatibilità dell'atto con le risultanze del registro verrebbe ad essere vanificata la stessa funzione del registro delle imprese, in quanto si verificherebbe la possibilità di iscrizioni tra loro incompatibili con conseguente venir meno di ogni possibile legittimo affidamento da parte dei terzi in ordine alla legalità

ed alla validità delle informazioni contenute nel registro stesso. In questa prospettiva, è stato ritenuto che la verifica della continuità delle iscrizioni e, in particolare, la verifica della compatibilità delle diverse iscrizioni implica (recte: può implicare) una attività di interpretazione sotto il profilo giuridico del contenuto dell'atto o del provvedimento da iscrivere” (Trib. Roma, decr., 17 aprile 2016). È peraltro ormai pacifico in giurisprudenza, nonostante orientamenti minoritari, che non compete al conservatore – quindi neppure al giudice del registro – il controllo sulla legittimità dell’atto del quale si richiede l’iscrizione, i cui profili di validità civilistica restano estranei al controllo qualificatorio e rimangono nelle competenze del giudice ordinario.

All’orientamento appena descritto si sono sempre attenuti sia il giudice del registro delle imprese di Nuoro sia il Tribunale di Nuoro in sede di reclamo avverso i provvedimenti del giudice del registro: “non spetta al giudice del registro verificare l’efficacia della delibera, né disporre la cancellazione in relazione a valutazioni riguardanti la sua invalidità” (così Trib. Nuoro 18 ottobre 2022).

La questione posta dal ricorso di Abbanoa Spa, tuttavia, pone un diverso problema, strettamente inerente al controllo qualificatorio. In altri termini, pur verificata la regolarità formale degli atti presentati per l’iscrizione – nel caso di specie le delibere assembleari superano il controllo di regolarità formale –, si tratta di “qualificare” l’atto presentato per l’iscrizione e accertare la corrispondenza dell’atto così qualificato al modello di atto per il quale è prevista l’iscrizione. A ciò si deve aggiungere il necessario controllo sulla compatibilità logico-giuridica delle diverse iscrizioni. La vicenda, nel caso di specie, è resa più complicata da quello che il conservatore, nella sua memoria, ha definito “il susseguirsi di una copiosa serie di atti e fatti, non sempre lineari e sovente contraddittori”.

Il controllo qualificatorio, nel caso di specie, esige che non ci si limiti al controllo di conformità al tipo legale dell’atto presentato per l’iscrizione; al contrario, pretende, che la verifica di tipicità si estenda all’atto qualificato. Detto in altri termini, non si tratta di effettuare il controllo sulla conformità legale dell’astratto modello denominato “delibera assembleare”, ma dello specifico atto qualificato come delibera assembleare di nomina di membri effettivi del collegio sindacale. A qualificare così l’atto è la stessa società ricorrente, nel precisare che è costretta a rivolgersi a questo giudice per provvedere all’iscrizione d’ufficio “degli esiti dell’assemblea del 5 agosto 2022, con la quale sono stati nominati membri effettivi del Collegio sindacale di Abbanoa Spa i signori Dr. Francesco Salaris, Dr.ssa Maria Laura Vacca e Dr. Franco Pinna”.

Così chiarite caratteristiche e limiti del giudizio, deve affermarsi che la delibera assembleare in data 5 agosto 2022 di nomina di nuovi membri del collegio sindacale non supera il controllo qualificatorio. Non viene tanto in questione, sotto questo profilo, la ratifica delle correzioni apportate unilateralmente dal presidente all’assemblea del 24 settembre 2021 – per economia di atti l’assemblea rimane libera di esprimersi per ratifica –, quanto la mancata rimozione della prima nomina dei componenti del collegio sindacale, disposta con il deliberato assembleare 24 settembre 2021. Su questo punto il controllo qualificatorio si intreccia strettamente – ne costituisce la premessa – con il controllo sulla compatibilità logico-giuridica delle diverse iscrizioni. La mancata rimozione della prima nomina, infatti, comporta che attualmente al registro delle imprese sia iscritto il collegio sindacale composto da Franco Pinna, Maria

Giovanna Angius, Maria Laura Vacca, con Franco Pinna iscritto nella qualità di presidente. Iscrivere il nuovo collegio sindacale – composto da Francesco Salaris, Maria Laura Vacca e Franco Pinna – senza passare per la rimozione (e la conseguente cancellazione) del precedente collegio iscritto (e in carica sino al 2023), significherebbe avere iscritti nel registro, contemporaneamente, due collegi sindacali composti da persone diverse, con mancata tutela dell'affidamento dei terzi. Non sfugge tale contraddittorietà di iscrizioni se confrontata con il delicato compito dei membri del collegio sindacale, responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (art. 2407, comma 2, c.c.): è evidente che, anche per l'eventualità di tale fase patologica, il registro delle imprese debba assicurare una pubblicità coerente sui nominativi del collegio sindacale, pena la frustrazione della funzione del registro delle imprese.

Nel caso di specie, pertanto, il controllo qualificatorio impone che la nomina di membri effettivi del collegio sindacale passi attraverso la rimozione e la cancellazione dei membri effettivi attualmente registrati. Tale risultato potrebbe ottenersi attraverso l'impugnazione della delibera 24 settembre 2021, qualora possibile, ovvero attraverso la revoca del collegio sindacale attualmente iscritto nelle forme dell'art. 2400, comma 2, c.c. Non sarebbe compito del giudice del registro verificare la validità civilistica di tali passaggi, ma è compito di tale giudice (prima, del conservatore) pretendere dal punto di vista formale tali passaggi, utili a poter qualificare la delibera assembleare come nomina di nuovi e diversi membri del collegio sindacale a fronte della attuale sussistenza di iscrizione di un collegio sindacale in carica sino al 2023. Come visto, controllo qualificatorio e controllo sull'assenza di conflitto e contraddizioni tra iscrizioni sono strettamente interrelati tra loro. In questa stessa direzione muove quella giurisprudenza del giudice del registro che, ad esempio, esige che l'iscrizione nel registro delle imprese della nomina ad amministratore di una società semplice di un soggetto non socio sia "condizionata alla verifica (da parte dell'ufficio stesso) dell'inesistenza di patti di esclusione o di limitazione della responsabilità dei soci. Parimenti, una volta iscritta questa nomina, l'ufficio del registro dovrà rifiutare l'iscrizione di patti sociali che implichino le suddette esclusioni o limitazioni" (ancora Trib. Roma, 25 agosto 2021). Come si vede, la questione non è ingerirsi nell'autonomia negoziale e sociale, ma tutelare le funzioni di pubblicità e affidamento – dunque la non contraddittorietà – del registro delle imprese.

La domanda di iscrizione della delibera 5 agosto 2022, pertanto, deve essere respinta.

Sotto questo profilo, va detto che il presente giudizio si confronta anche con un *novum*. Francesco Salaris, costituendosi, ha chiesto di dare ottemperanza alla decisione del Tribunale di Nuoro che prevedeva l'iscrizione della delibera assembleare in data 5 novembre 2021/10 novembre 2021 contenente la sua nomina a presidente del collegio dei sindaci. Preso atto della mancata ottemperanza da parte del conservatore, questo giudice ha ritenuto di dover garantire il contraddittorio delle parti sul punto, a partire dal conservatore medesimo. Quest'ultimo, all'udienza del 2 marzo 2023, ha riferito che l'iscrizione del *decisum* del Tribunale – e della sottesa delibera assembleare – sarebbe entrata in conflitto con la precedente iscrizione di collegio sindacale composto da Franco Pinna, Maria Giovanna Angius e Maria Laura Vacca,

con Franco Pinna nella qualità di presidente: il registro avrebbe offerto pubblicità del nominativo di due presidenti contemporaneamente, con conseguente incertezza legale. Per questo motivo, lo stesso conservatore ha chiesto, nell'eventualità di dover procedere all'iscrizione, di ottenere la cancellazione d'ufficio. Sul punto hanno interloquito e contraddetto tutte le parti.

Le obiezioni del conservatore non possono essere obliterate. Non si tratta in questa sede di assumere una decisione contrastante con il precedente *dictum* del Tribunale, ma di valutare il *novum* costituito dal rigetto di iscrizione della delibera in data 5 agosto 2022, dalla domanda del conservatore di non procedere a iscrizione della nomina di Salaris – o di procedere poi alla cancellazione d'ufficio – e dalla contrapposta domanda di Salaris di addivenire a tale ultima iscrizione. Questo giudice deve confrontarsi con la situazione come venutasi a evolvere, circostanza che impone di assumere una decisione conforme al mutato quadro dei fatti. Non vi è dubbio che l'iscrizione della nomina di Francesco Salaris quale presidente del collegio sindacale costringerebbe il registro a fare pubblica fede di fatti contraddittori: la sussistenza di due presidenti del collegio sindacale, Pinna e Salaris; l'esistenza di quattro componenti del collegio sindacale (Pinna, Angius, Vacca, Salaris); la sussistenza di un presidente non facente parte del collegio sindacale iscritto. Orbene, posto che è indubbio che il conservatore fosse tenuto a iscrivere la nomina, così come deciso dal Tribunale di Nuoro in data 18 ottobre 2022, è altrettanto indubbio che il medesimo conservatore sia legittimato a chiedere la cancellazione d'ufficio di tale iscrizione. Il giudizio su tale domanda può essere anticipato in questa sede per una molteplicità di motivi: economia di giudizio; svolgimento di contraddittorio sul punto (anche in ragione della domanda avanzata dallo stesso Salaris); esigenza di dare coerenza alla complessiva vicenda delle iscrizioni riguardanti il collegio sindacale di Abbanoa Spa. Questo giudice, pertanto, reputa necessario che il Conservatore, in ossequio alla pronuncia del Tribunale, proceda a iscrivere la nomina di Francesco Salaris quale presidente del collegio sindacale – delibera assembleare 5 novembre 2021/10 novembre 2021 – e proceda poi alla cancellazione della medesima ai sensi dell'art. 2191 c.c. Non si verte in ipotesi di pubblicità sanante e, pertanto, può farsi luogo a cancellazione.

Per gli stessi motivi sopra esposti – necessità di compatibilità logico-giuridica delle iscrizioni, non contraddittorietà del registro – non può essere accolta neppure la domanda di iscrizione della delibera di accertamento della decadenza di Maria Laura Vacca e Franco Pinna quali componenti effettivi e di Maria Giovanna Angius quale componente supplente del collegio sindacale. La decadenza così dichiarata, infatti, è relativa a collegio sindacale la cui nomina è stata cancellata dall'ufficio del registro delle imprese a seguito del provvedimento del giudice del registro (confermato sul punto dal Tribunale) e, pertanto, non soddisfa le condizioni richieste per l'iscrizione (art. 2189 c.c.): non essendo iscrivibile la nomina di tale collegio, neppure sono iscrivibili modifiche alla composizione del collegio stesso.

La natura litigiosa di tale procedimento camerale impone la pronuncia sulle spese.

Con riferimento alla domanda di Francesco Salaris, stante la peculiarità del caso, le spese devono essere compensate tra le parti.

Per il resto le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

## PQM

Il giudice del registro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta il ricorso proposto da Abbanoa Spa;
- Ordina al Conservatore di procedere all'iscrizione della nomina di Francesco Salaris quale presidente del collegio sindacale – sulla base della decisione del Tribunale di Nuoro in data 18 ottobre 2022 – e di procedere quindi alla cancellazione d'ufficio di tale iscrizione ai sensi dell'art. 2191 c.c.;
- Compensa le spese tra le parti in relazione alla domanda di Francesco Salaris;
- Condanna Abbanoa Spa a rimborsare a Maria Giovanna Angius le spese del procedimento che si liquidano in complessivi € 2.833,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Ca;
- Condanna Abbanoa Spa a rimborsare a Maria Laura Vacca e Franco Pinna le spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 2.833,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Ca.

Si comunichi.

Nuoro, 4 marzo 2023

Il giudice del registro

Riccardo De Vito